



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, come previsto dalle prescrizioni n.4, 16h)-70c, UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M 14 marzo 2014

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare il titolo III-bis recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, pubblicato in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012), convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2012, n. 231 (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2013) recante: «*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.*», che stabilisce che gli impianti siderurgici



della società ILVA S.p.A. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e che il decreto di AIA del 26/10/2012 contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto per 36 mesi;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (GU - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013), convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, (GU n.181 del 3-8-2013) e s.m.i. recante: «*Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.*» che dispone - in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto - il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89, che stabilisce che: «*In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e'*



sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può' essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità' preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici". »

VISTO il DPCM del 14 marzo 2014 (GU - serie generale - n. 105 del 8 maggio 2014) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 recante approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, ed in particolare le prescrizioni n. 4, 16h)-70c, UA7 e UA10 della parte II (Attuazione del decreto di AIA del 26/10/2012) del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il sopra citato DPCM del 14 marzo 2014;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (GU Serie Generale n.3 del 5/1/2015) convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 (GU - Serie Generale - n. 53 del 5 marzo 2015) recante: «*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*» ed in particolare l'art. 2, comma 4, dello stesso che stabilisce che: «*Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi*




entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61»

VISTA la nota n. 508/2014 del 22/12/2014 (DVA-2015-558 del 9/1/2015) con cui il Commissario straordinario di ILVA S.p.A in A.S. ha chiesto l'attivazione della procedura della Conferenza dei Servizi ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. per l'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA dello stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalle prescrizioni n.4, 16h)-70c, UA7 e UA10 del decreto di Riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M 14 marzo 2014;

VISTO il verbale conclusivo trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-4794 del 20/2/2015, relativo alla seduta del 18/2/2015 della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. con nota prot. n. DVA-2015-2580 del 29/1/2015, da cui risulta che la Conferenza ha ritenuto che la documentazione presentata non fosse sufficiente per esprimersi e che pertanto dovesse essere integrata, concedendo alla Società 60 giorni per integrare la documentazione e fornire i chiesti chiarimenti e programmando una nuova riunione della conferenza decorsi trenta giorni dalla ricezione di detta documentazione integrativa;

VISTA la nota n. Dir. 128/2015 del 27/4/2015 (DVA-2015-11528 del 30/4/2015), successivamente integrata con nota n. Dir. 152/15 del 14/5/2015 (DVA-2015-13064 del 15/5/2015), con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti nell'ambito della riunione della Conferenza dei Servizi del 18/2/2015;

VISTO il verbale provvisorio trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-17424 del 3/7/2015, relativo alla seduta del 1/7/2015 della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del D.L. n. 61/2013,



convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i., con nota prot. n. DVA-2015-13434 del 19/5/2015 per il giorno 23/6/2015 e poi differita con nota n. DVA-2015-15768 del 15/6/2015 al giorno 1/7/2015;

VISTO il verbale conclusivo relativo alla seduta del 1/7/2015 della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i., approvato nell'ambito della riunione della Conferenza dei Servizi che ha avuto luogo in data 21/7/2015 e allegato al verbale di detta seduta, da cui risulta che la Conferenza ha ritenuto di aggiornare i propri lavori al fine di consentire al rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali i propri approfondimenti in ordine alle prescrizioni riportate dal Soprintendente Archeologia della Puglia Taranto e al Gestore il chiesto confronto con il Comune di Taranto, non presente alla riunione;


VISTO il verbale conclusivo trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-19364 del 23/7/2014, relativo alla seduta del 21/7/2015 della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. con nota prot. n. DVA-2015-18312 del 13/7/2014;

VISTA la nota n. 38857 del 6/7/2015 (DVA-2015-17147 del 10/7/2015) con cui l'ARPA Puglia ha trasmesso osservazioni alla documentazione integrativa fornita da ILVA S.p.A. in A.S.;

VISTA la nota n. 36757 del 21/7/2015 (DVA-201519164 del 22/7/2015) con cui la Provincia di Taranto ha espresso osservazioni in merito alla documentazione presentata da ILVA S.p.A. in A.S.;

CONSIDERATO

CHE le sopra citate note di ARPA Puglia e della Provincia di Taranto sono pervenute oltre i termini previsti dalla norma acceleratoria di cui all'art. 1, comma 9, del del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i.;



CHE i suddetti Enti non hanno partecipato alla seduta della Conferenza dei Servizi del 1/7/2015 e che la seduta della Conferenza dei Servizi del 21/7/2015 si è svolta unicamente per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali i dovuti approfondimenti con i propri uffici e ad ILVA S.p.A. in A.S. il chiesto confronto con il Comune di Taranto;

e che pertanto le suddette osservazioni non possono essere prese in considerazione in quanto in virtù di quanto previsto dal citato art. 1, comma 9, i pareri non espressi nella seduta del 1/7/2015 si intendono resi in senso favorevole;


RITENUTO che, fermo restando naturalmente il chiesto rispetto di quanto previsto dalla legge, ILVA S.p.A. in A.S. dovrà tener conto per quanto compatibile con i lavori svolti dalla Conferenza, di quanto indicato nei sopra citati pareri dell'ARPA Puglia e della Provincia di Taranto;

DECRETA

Articolo 1

Prescrizioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89 e s.m.i., si intendono acquisiti in senso favorevole tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per la realizzazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA come previsto dalle prescrizioni n. 4, 16h)-70c, UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M 14 marzo 2014, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, identificata dal codice fiscale



11435690158 con sede legale in Viale Certosa, n. 249, 20151 Milano (MI), ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.

L'intervento deve essere eseguito nel rispetto della documentazione presentata con nota n. 508/2014 del 22/12/2014 (DVA-2015-558 del 9/1/2015), successivamente integrata con nota n. Dir. 128/2015 del 27/4/2015 (DVA-2015-11528 del 30/4/2015) e oggetto delle Conferenza dei Servizi di cui all'art.1, comma 9, del DL n. 61/2013 convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i., che hanno avuto luogo in date 18/2/2015, 1/7/2015 e 21/7/2015;

ILVA S.p.A. in A.S. è, inoltre, tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, espresse in sede di Conferenze dei Servizi del 18/2/2015, 1/7/2015, come precisate nella riunione del 21/7/2015:

1. la prescrizione di cui alla nota n. 8235 del 9/6/2015 (DVA-2015-15218 del 9/6/2015,) allegata al verbale della Conferenze dei Servizi del 1/7/2015, della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per cui l'intervento deve essere realizzato nel rispetto dei criteri di cui al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazione nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante *"Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"*;
2. le prescrizioni espresse in sede di Conferenze dei Servizi del 1/7/2015 da parte della Regione Puglia, per cui ILVA S.p.A. in A.S. dovrà:
 - a) garantire nel tempo la stabilità dell'impermeabilizzazione delle aree esterne bituminate e destinate all'accumulo temporaneo delle acque di pioggia scolanti mediante adeguate procedure di controllo e manutenzione che dovranno esser comunicate all'Autorità competente e agli Organi di controllo prima dell'inizio dei lavori;
 - b) garantire che per le acque di 2° pioggia dell'area PCA, se non ricadenti nella casistica di cui all'art. 10 comma 5 del RR n. 26/13 quindi definite



“non pericolose”, siano assicurati i trattamenti di grigliatura e dissabbiatura. I trattamenti di disoleazione saranno effettuati solo ove necessario, fermo restando il rispetto allo scarico parziale al limite di batteria dei limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- c) garantire l'impermeabilizzazione del corso d'acqua artificiale di convogliamento a mare delle acque di pioggia, al fine di evitare possibili infiltrazioni nel sottosuolo mediante adeguate procedure di controllo e manutenzione che dovranno esser comunicate all'Autorità competente e agli Organi di controllo prima dell'inizio dei lavori. Dette procedure dovranno garantire lo svolgimento dell'attività di verifica della tenuta idraulica dell'intero corso d'acqua con frequenza almeno biennale;
 - d) sostituire l'emungimento di acqua da pozzi, finalizzato a garantire il bilancio idrico relativo al riutilizzo delle acque di pioggia, con l'uso del refluo ultrafiltrato proveniente dagli impianti di depurazione Taranto Gennarini e Bellavista, così come definito dal piano degli interventi di cui all'OPCM 3536/2006 e dalla correlata Delibera della Giunta regionale n° 1716/2006.
3. la prescrizione espressa in sede di Conferenza dei Servizi del 21/7/2015 da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per cui per gli aspetti archeologici, ILVA S.p.A. in A.S. dovrà redigere, in via preliminare, una carta del rischio archeologico dell'area interessata dai lavori sulla base della quale verranno definiti puntualmente gli interventi per i quali è necessario il controllo archeologico da effettuarsi secondo gli standard metodologici di cui alla nota della Soprintendenza Archeologia n. 6935 del 24/06/2015, depositata agli atti della Conferenza del 1/7/2015 e allegata al verbale della seduta, interventi dai quali restano escluse le aree già alterate in passato da scavi in profondità e quelle in cui emerge in superficie il banco roccioso. Restano comunque ferme le misure di salvaguardia, tutela e conservazione di eventuali evidenze archeologiche che dovessero essere rinvenute nel corso dei lavori indicate nella sopra citata nota prot. n.



6935/2015. Per gli aspetti paesaggistici si richiama il parere favorevole di cui alla nota della Soprintendenza delle Arti e Paesaggio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto del 22/06/2015, prot. n. 9084 ed alla nota di recepimento della stessa del Segretariato Regionale Puglia del 02/07/2015, prot. n. 2041 entrambe depositate agli atti della Conferenza del 1/7/2015 e allegata al verbale della seduta;

4. le prescrizioni della ASL di Taranto di cui in alla nota n.86900 del 23/6/2015, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 21/7/2015, per cui ILVA S.p.A. in A.S. dovrà:
 - a) per le operazioni di scavo valutare, monitorare e contenere, mediante l'adozione di adeguate misure, la formazione e dispersione di polveri nell'ambiente (bagnatura e/o confinamento) e che l'esito di tale valutazione sia contestualmente comunicato a tutti gli enti competenti;
 - b) gestire i rifiuti e le terre e rocce da scavo in conformità alla normativa vigente e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti;
 - c) garantire la tenuta delle opere di sconfinamento;
 - d) interdire le aree destinate al confinamento, nell'ipotesi di all'allagamento, all'attività lavorativa o gestite sotto il profilo degli eventuali rischi igienici e di sicurezza del lavoro;
 - e) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26, relative alle caratteristiche qualitative delle acque meteoriche destinate al riutilizzo;



- g) prevedere per le acque emunte dai pozzi artesiani ed in relazione alle singole e specifiche utilizzazioni, una preventiva valutazione degli eventuali correlati rischi e l'adozione di adeguati accorgimenti a tutela dei lavoratori;
 - h) rispettare i limiti di emissione previsti dalla vigente normativa in tema di scarichi;
 - i) prevedere appositi pozzetti di verifica immediatamente dopo l'uscita dall'impianto e immediatamente a monte del punto di immissione per l'effettuazione di controlli ufficiali;
 - j) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22/1/1999, recante "Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale, così come modificata ed integrata dalla L.R. 14/6/2007, n. 17 e dalla L.R. 16/4/2015 n.23;
5. le prescrizioni del Comune di Taranto di cui in alla nota n.790 del 21/7/2015 (DVA-2015-19042 del 15/7/2015, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 21/7/2015, per cui ILVA S.p.A. in A.S. dovrà:
- a) garantire che le acque successive alla prima pioggia delle aree S2b - S3 - S4 - S6, siano trattate a norma dell'art. 9, comma 3, del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*";
 - b) garantire che i trattamenti depurativi previsti, da eseguirsi entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico, consentano il rispetto dei limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per qualunque scarico, a prescindere da prima pioggia o successiva;
 - c) la perfetta tenuta idraulica delle impermeabilizzazioni e della rete di raccolta, provvedendo alla periodica manutenzione della stessa, secondo



cadenze e modalità di smaltimento dei rifiuti specificatamente prodotti da concordarsi con gli Enti di controllo;

- d) dare priorità al riutilizzo delle acque trattate, nel rispetto della norma vigente;
- e) trattandosi di un intervento che insiste nell'area SIN di Taranto, tutte le attività di escavazione dovranno essere svolte in conformità alla normativa in materia di bonifiche di siti contaminati di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- f) garantire che l'eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia conforme al dettato disposto dal DM 161/2012.

Ove non altrimenti disposto dai pareri, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni sopra riportate è di competenza degli organi che hanno disposto le stesse.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 2.

Gian Luca Gallotti

